

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PER APPALTO LAVORI

CIG n. [•]

tra

[•], con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale Sociale di Euro [•] interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di [•] – codice fiscale e Partita I.V.A. n. [•], in persona di [•], nella sua qualità di [•], munito dei necessari poteri (di seguito “**Committente**”);

e

[•], con sede in [•], [•], capitale sociale di Euro [•] interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di [•], R.E.A. n. [•], codice fiscale e Partita IVA. n. [•], in persona del legale rappresentante, [•] nella sua qualità di [•], munito degli occorrenti poteri (di seguito, l’“**Appaltatore**”);

(di seguito, la Committente e l’Appaltatore sono anche definiti, congiuntamente, le “**Parti**” e, singolarmente, la “**Parte**”)

PREMESSO CHE

- A) FNM Autoservizi ha esperito la procedura selettiva (“**Procedura**”) denominata 0791-2023 - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI FABBRICATI DI FNM AUTOSERVIZI AREA OVEST con Codice Identificativo Gara (“**CIG**”) n. A00DC88DC6, all’esito della quale è risultato aggiudicatario l’Appaltatore;
- B) con lettera prot. n. [•] in data [•], la Committente ha comunicato all’Appaltatore l’aggiudicazione dell’Appalto oggetto della Procedura;
- C) l’Appaltatore dichiara, a tutti gli effetti di legge e del presente Accordo Quadro (come di seguito definito), di: (i) essere in possesso di ogni concessione, autorizzazione, nulla osta, licenza, permesso, certificazione, iscrizione presso registri richiesti dalla normativa vigente e applicabile in relazione all’esecuzione dell’Appalto; (ii) avere i requisiti tecnici necessari per poter eseguire a regola d’arte l’Appalto, in conformità a quanto pattuito con il presente Accordo Quadro e con i Contratti Applicativi - come definiti nel successivo Art. 2.1(b); (iii) a tutti gli effetti contrattuali e di legge, aver assunto tutte le informazioni ritenute utili, aver proceduto a tutte le ricognizioni necessarie, aver preso perfetta conoscenza delle circostanze tutte, generali e particolari, che possono e potranno comunque influire sull’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, dei Contratti Applicativi e sull’andamento contrattuale degli stessi, ed essere a piena conoscenza della portata e delle caratteristiche contrattuali, delle difficoltà, delle modalità e delle alee di esecuzione e di aver tenuto conto di tutto quanto sopra, anche in sede di formulazione dell’offerta;
- D) l’Appaltatore dichiara, altresì, di assumere il rischio imprenditoriale associato alle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi nonché dei procedimenti ai medesimi connessi nella consapevolezza che alcuni di essi sono governati o, comunque, necessitano dell’azione di soggetti terzi;
- E) con il presente accordo quadro (“**Accordo Quadro**”), le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni per l’esecuzione delle prestazioni che FNM Autoservizi, nel periodo di validità dell’Accordo

Quadro, ordinerà all'Appaltatore di volta in volta attraverso la stipula di appositi Contratti Applicativi;
F) sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall'art. 18, comma 3, del D.lgs. 36/2023 ("**Codice Appalti**").

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE, ALLEGATI E PRIORITÀ DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1 Le premesse e gli allegati indicati al successivo articolo 1.2 sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

1.2 Sono allegati al presente Accordo Quadro:

- a) schema di Contratto Applicativo (**Allegato n. 1**);
- b) Capitolato Tecnico di cui all'**Allegato n. 2**, come integrato dalle eventuali modifiche migliorative per la Committente, proposte dall'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica e valutate positivamente in sede di gara;
- c) Capitolato generale d'appalto per i lavori (di seguito anche "**CAL**", **Allegato n. 3**);
- d) offerta economica (**Allegato n. 4**) e offerta tecnica (**Allegato n. 5**) dell'Appaltatore (di seguito, rispettivamente, l'"**Offerta Economica**" e l'"**Offerta Tecnica**" e, congiuntamente, l'"**Offerta**") incluse le proposte migliorative per la Committente valutate positivamente in sede di gara;
- e) Piano di sicurezza e coordinamento (**Allegato n. 6**);
- f) Informativa privacy ex art. 13 del Reg (UE) 2016/679 (**Allegato n. 7**).

1.3 In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicherà l'interpretazione che risulti essere più favorevole alla Committente.

1.4 Nel caso di discordanza o contrasto tra il testo dell'Accordo Quadro e degli allegati allo stesso prevarrà il primo.

1.5 Nel caso di discordanza o contrasto tra le previsioni degli allegati all'Accordo Quadro, si applicherà l'interpretazione risultante dal documento posto in posizione precedente nell'elenco contenuto nell'Art. 1.2, da considerarsi quindi come elencazione con ordine gerarchico di priorità.

ART. 2

DEFINIZIONI

2.1 Salvo ove diversamente previsto, i termini individuati con lettera maiuscola nel presente Accordo Quadro hanno il seguente significato:

- a) "**Appalto**" o "**Lavori**": l'esecuzione degli interventi relativi ai LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI FABBRICATI DI FNM AUTOSERVIZI AREA OVEST descritti nel Capitolato Tecnico di cui al precedente Art. 1.2(b), come di volta in volta integrato dalla documentazione tecnica relativa al singolo intervento che la Committente richiederà all'Appaltatore mediante la stipula di

specifici Contratti Applicativi ai sensi del successivo Art. 7. Detta documentazione tecnica, in funzione del livello di complessità, dovrà essere costituita dal progetto esecutivo così come previsto dall'art. 41, comma 8, del Codice Appalti e dagli artt. 22 ss dell'Allegato I 7, al Codice Appalti o nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria dal progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'art. 41, comma 3, del Codice Appalti costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza e/o dalla diversa e ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta ai sensi del Codice Appalti.

- b) **“Contratto Applicativo”** o, al plurale, **“Contratti Applicativi”**: il contratto stipulato tra la Committente e l'Appaltatore in attuazione dell'Accordo Quadro, disciplinante insieme a quest'ultimo l'esecuzione dei Lavori, secondo lo schema contrattuale allegato al presente Accordo Quadro (**Allegato 1**);
- c) **“D.R.A.”**: documento rischio appalto individuante le polizze assicurative, con specificazione delle tipologie e dei massimali, richieste per ciascun Contratto Applicativo.

ART. 3

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

- 3.1 Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali di affidamento dei Lavori all'Appaltatore, nonché le relative modalità di esecuzione, come integrate e dettagliate nei Contratti Applicativi e nei relativi allegati con cui verranno commissionati i singoli interventi nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro.
- 3.2 Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Committente e non comporta alcun vincolo di esclusiva per quest'ultima. L'esecuzione delle singole prestazioni oggetto dell'Appalto sarà via via richiesta dalla Committente all'Appaltatore nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro attraverso la sottoscrizione di singoli Contratti Applicativi fino all'importo massimo del corrispettivo indicato al successivo Art. 5.1 e con le modalità di cui al successivo Art. 7.
- 3.3 Nel suddetto periodo di validità del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto dell'Appalto che la Committente richiederà mediante la sottoscrizione dei Contratti Applicativi di cui al successivo Art. 7 con le modalità e secondo i termini e le condizioni stabiliti nei predetti Contratti Applicativi, nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati.
- 3.4 L'Appaltatore non potrà effettuare modifiche ai Lavori non richieste dalla Committente, se non previa autorizzazione scritta di quest'ultima. Le modifiche ad iniziativa dell'Appaltatore non danno diritto a maggiorazione o incremento alcuno del corrispettivo dovuto ai sensi dell'Art. 5.
- 3.5 Per tutto quanto non previsto o non derogato dal presente Accordo Quadro e dai Contratti Applicativi si applicano le disposizioni del CAL. A tal fine, i riferimenti al “Contratto d'Appalto” contenuti nel CAL devono intendersi riferiti all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti Applicativi.

ART. 4

DURATA

- 4.1 Il presente Accordo Quadro ha durata di **3 anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 4.5.

- 4.2 È facoltà della Committente richiedere all'Appaltatore la sottoscrizione dei Contratti Applicativi entro il termine di cui al precedente Art. 4.1.
- 4.3 Ove l'importo massimo di cui al successivo Art. 5.1 non sia stato impegnato, in tutto o in parte, entro il termine di cui al precedente Art. 4.1, l'Appaltatore non avrà diritto ad avanzare eccezioni, diritti e/o pretese di sorta e/o a richiedere compensi e/o indennizzi in relazione all'importo (o parte di esso) che non sia stato impegnato.
- 4.4 Qualora risulti interamente impegnato l'importo massimo di cui al citato Art. 5.1 prima della naturale scadenza dell'Accordo Quadro, non sarà più consentito alle Parti sottoscrivere ulteriori Contratti Applicativi né all'Appaltatore eseguire ulteriori prestazioni.
- 4.5 La durata dei Contratti Applicativi potrà superare quella dell'Accordo Quadro purché questi siano stati sottoscritti durante la vigenza di quest'ultimo.
- 4.6 Resta inteso che il Contratto Applicativo è l'atto attuativo dell'Accordo Quadro, pertanto, quest'ultimo produrrà effetti per tutta la vigenza di ciascun Contratto Applicativo e ciò anche nell'ipotesi in cui la sua esecuzione dovesse superare il termine indicato al precedente Art. 4.1.

ART. 5

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

- 5.1 Il corrispettivo massimo presunto del presente Accordo Quadro è **sino a € 630.000,00=** (Euro seicentotrentamila/00) oltre IVA ai sensi di legge, comprensivo di € 30.000,00= (Euro 30.000/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, e i costi della manodopera saranno computati nel dettaglio in ogni singolo Contratto Applicativo.
- 5.2 Il corrispettivo di cui al precedente Art. 5.1 costituisce il limite oltre il quale nessuna prestazione sarà retribuita all'Appaltatore. Tale corrispettivo compensa l'Appaltatore di ogni e qualsiasi onere, prestazione ed attività previsti dal presente Accordo Quadro nonché dagli atti in esso richiamati e, pertanto, in nessun caso l'Appaltatore potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.
- 5.3 Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applica quanto stabilito nell'Art. 14 del CAL.

ART. 6

CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 6.1 Ciascun Contratto Applicativo indicherà la quota parte del corrispettivo di cui al precedente Art. 5.1 riconosciuto all'Appaltatore per l'esecuzione dei Lavori oggetto del Contratto Applicativo stesso.
- Il corrispettivo degli ordini di servizio emessi sui Contratti Applicativi sarà contabilizzato al netto del ribasso d'asta del [•]% sugli Elenchi Prezzi posti a base di gara (indicati all'art.5 del Capitolato Tecnico).
- 6.2 La disciplina dei corrispettivi e le modalità di pagamento sono previsti dagli Artt. 14 e 15 del CAL da intendersi qui interamente richiamati, nonché da eventuali specificazioni che potranno essere contenute in ciascun Contratto Applicativo.

6.3 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (come successivamente modificata e integrata) e dall'Art. 12 del CAL.

6.4 L'Appaltatore dovrà, inoltre, indicare in tutti i documenti fiscali e di contabilità relativi all'Appalto il "Codice Identificativo di Gara" (CIG) riferito all'Accordo Quadro e allo specifico Contratto Applicativo al quale i documenti fanno riferimento.

ART. 7

CONTRATTI APPLICATIVI

7.1 I Contratti Applicativi saranno stipulati conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dal presente Accordo Quadro sulla base dello schema di contratto – Allegato n. 1 al presente Accordo Quadro – che è accettato sin d'ora dall'Appaltatore.

7.2 I Contratti Applicativi verranno stipulati nel corso della durata del presente Accordo Quadro in funzione delle necessità della Committente che saranno comunicate all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata (di seguito "P.E.C.") contenente la richiesta di sottoscrizione del relativo Contratto Applicativo e il testo del Contratto Applicativo da sottoscrivere.

7.3 L'Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di sottoscrizione di cui al precedente Art. 7.2, la garanzia di cui al successivo Art. 8.5 e le polizze assicurative di cui al successivo Art. 9 per ciascun Contratto Applicativo.

7.4 Il Contratto Applicativo dovrà essere sottoscritto entro 10 (dieci) giorni dalla consegna alla Committente della garanzia e delle polizze assicurative di cui al precedente Art. 7.3. Il mancato rispetto di tale termine determinerà l'applicazione da parte della Committente della penale di cui al successivo Art. 10.3.

7.5 La Committente potrà richiedere all'Appaltatore la sottoscrizione di più Contratti Applicativi per l'esecuzione di più prestazioni nello stesso periodo o in periodi, in tutto o in parte, concomitanti, senza che ciò possa in alcun modo giustificare eventuali ritardi e/o inadempimenti dell'Appaltatore alle obbligazioni contrattuali assunte.

ART. 8

GARANZIE

PARTE I - GARANZIA DELL'ACCORDO QUADRO

8.1 In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 16 del CAL, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro nonché a garanzia della sottoscrizione dei Contratti Applicativi, l'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione dello stesso, consegna alla Committente una garanzia definitiva pari al **2%** (due per cento) dell'importo presunto di cui al precedente Art. 5.1, pari ad € [•],[•]= (Euro [•]/[•]), costituita a mezzo di fideiussione [bancaria/assicurativa] n. [•], rilasciata in favore della Committente da [•], in data [•], di durata pari alla durata del presente Accordo Quadro.

8.2 Tale garanzia sarà svincolata proporzionalmente in misura pari all'1% del corrispettivo stabilito per l'esecuzione di ciascun Contratto Applicativo. Lo svincolo progressivo avverrà contestualmente alla sottoscrizione dei singoli Contratti Applicativi.

- 8.3 In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia prestata, questa dovrà essere reintegrata nel termine di 15 giorni. Nelle more del reintegro della suddetta garanzia non potranno essere stipulati ulteriori Contratti Applicativi. Il mancato reintegro comporterà la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro per la parte non ancora impegnata, rimanendo il presente Accordo Quadro valido ed efficace con riferimento ai Contratti Applicativi già stipulati, la cui esecuzione dovrà essere portata a conclusione.
- 8.4 L'ammontare residuo della garanzia sarà in ogni caso svincolato decorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'Accordo Quadro, di cui al precedente Art. 4. 1, sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

PARTE II - GARANZIE DEI CONTRATTI APPLICATIVI

- 8.5 Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna a costituire in favore della Committente la "garanzia definitiva" prevista dall'art. 16.1 del CAL per ciascun Contratto Applicativo. Tale garanzia deve essere rilasciata alle condizioni di cui all'art. 16.1 del CAL.
- 8.6 In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia definitiva, questa dovrà essere reintegrata nel termine di 15 giorni. In deroga a quanto previsto dall'Art. 16.1. del CAL, il mancato reintegro comporterà la risoluzione di diritto del Contratto Applicativo per il quale era stata prestata la garanzia e del presente Accordo Quadro per la parte non ancora eseguita, rimanendo il presente Accordo Quadro valido ed efficace con riferimento agli altri Contratti Applicativi stipulati, la cui esecuzione dovrà essere portata a conclusione.
- 8.7 L'Appaltatore si impegna altresì a costituire in favore della Committente la garanzia prevista dall'Art. 16.2 del CAL a copertura dell'anticipazione sul prezzo prevista dai singoli Contratti Applicativi.

PARTE III – DISCIPLINA GENERALE DELLE GARANZIE

- 8.8 Per quanto non espressamente specificato o derogato dall'Accordo Quadro, alle garanzie previste dal presente Art. 8 si applica l'Art. 16 del CAL.

ART. 9

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI ED INFORTUNI - ASSICURAZIONI

- 9.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente, al momento della sottoscrizione di ciascun Contratto Applicativo, le polizze previste dal D.R.A. allegato a ciascun Contratto Applicativo, con i massimali ivi specificati.
- 9.2 In caso di mancata consegna delle polizze assicurative di cui al precedente Art. 9.1 la Committente avrà la facoltà di risolvere ai sensi dell'Art. 1456 Cod. Civ. il presente Accordo Quadro.
- 9.3 Ogni ulteriore risarcimento dei danni non coperto dalle polizze assicurative sopra menzionate rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
- 9.4 Resta inteso che, per quanto non previsto nel presente Accordo Quadro, alle coperture assicurative si applica quanto previsto dall'Art. 17 del CAL.

ART. 10

PENALI

- 10.1 In caso di inadempimento o ritardo da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro nonché dai Contratti Applicativi, si applicheranno le penali stabilite dall'Art. 41 del CAL.
- 10.2 Si precisa che il limite del 10% dell'ammontare complessivo delle penali di cui agli Artt. 41.1 e 41.2 del CAL deve intendersi riferito al corrispettivo previsto da ciascun Contratto Applicativo.
- 10.3 Ad integrazione di quanto stabilito nel precedente Art. 10.2, nel caso in cui i Contratti Applicativi non siano sottoscritti nel termine di cui al precedente Art. 7.4, per causa imputabile all'Appaltatore, sarà applicata una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo o frazione. Qualora il ritardo dell'Appaltatore nella sottoscrizione del Contratto Applicativo ecceda di 5 (cinque) giorni il termine di cui all'Art. 7.4, la Committente avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del successivo Art. 11.1, lett. a), fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
- 10.4 Resta in ogni caso salvo il diritto della Committente al risarcimento di ogni ulteriore danno subito in relazione a inadempimenti dell'Appaltatore.
- 10.5 Resta inteso che per tutto quanto non previsto dal presente Accordo Quadro, si applicherà alle penali la disciplina prevista dall'Art. 41 del CAL.

ART. 11

RISOLUZIONE

- 11.1 La Committente avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, oltre che nelle ipotesi previste nell'Art. 46 del CAL, qui interamente richiamato, e nelle ulteriori ipotesi previste nell'Accordo Quadro, anche nei seguenti casi:
- a) mancata sottoscrizione di un Contratto Applicativo, dovuta a causa imputabile all'Appaltatore, oltre il termine di cui al combinato disposto degli Artt. 7.4 e 10.3 del presente Accordo Quadro;
 - b) mancata costituzione della garanzia definitiva per ciascun Contratto Applicativo di cui al precedente Art. 8.5;
 - c) mancato reintegro della garanzia dell'Accordo Quadro di cui al precedente Art. 8.3 e/o della garanzia definitiva di ciascun Contratto Applicativo di cui al precedente Art. 8.5;
 - d) nelle ipotesi previste al successivo Art. 12.2;
 - e) mancata stipula delle polizze assicurative che l'Appaltatore è tenuto a consegnare all'atto della sottoscrizione di ciascun Contratto Applicativo, o mancato pagamento del relativo premio, o ritardato rinnovo delle predette polizze alle scadenze annuali o comunque al verificarsi di qualsivoglia circostanza che possa pregiudicare la validità o l'operatività delle stesse.
- 11.2 La risoluzione di cui al precedente Art. 11.1 opera di diritto, senza necessità di preavviso o costituzione in mora dell'Appaltatore, e comporta il diritto della Committente di incamerare le garanzie di cui al precedente Art. 8.
- 11.3 La Committente avrà la facoltà di risolvere, a suo insindacabile giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Cod. Civ., l'Accordo Quadro in caso di risoluzione anche di un solo Contratto Applicativo.

11.4 Resta inteso che in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro la Committente avrà la facoltà di dichiarare risolti i Contratti Applicativi sottoscritti.

ART. 12

TRASPARENZA

12.1 L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili o comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

12.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente Art. 12.1, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Cod. Civ., senza necessità di messa in mora alcuna, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione a carico della Committente.

12.3 L'Appaltatore dà atto che la Committente ha stipulato l'Accordo Quadro e stipulerà i Contratti Applicativi facendo affidamento sul fatto che le dichiarazioni e garanzie contenute nel presente articolo siano veritiere, corrette e complete alla data del presente Accordo Quadro nonché alla data in cui saranno sottoscritti i singoli Contratti Applicativi con riferimento ai fatti e alle circostanze allora esistenti. Pertanto, la violazione delle dichiarazioni rese e/o il mancato rispetto degli impegni e obblighi assunti in relazione anche ad uno solo dei Contratti Applicativi, comporterà la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Cod. Civ. sia di questi ultimi che dell'Accordo Quadro.

ART. 13

SPESE DI STIPULAZIONE E REGIME FISCALE

13.1 Ogni imposta ed ogni spesa di redazione, perfezionamento e registrazione del presente Accordo Quadro e dei successivi Contratti Applicativi saranno a carico dell'Appaltatore. Saranno analogamente a carico dell'Appaltatore imposte e spese per eventuali altre scritture anche contabili (quali, a titolo meramente esemplificativo, verbali e certificati), collegate con lo svolgimento dell'Appalto.

ART. 14

MISCELLANEA

14.1 L'impegno di riservatezza di cui all'Art. 3 del CAL deve intendersi riferito all'Accordo Quadro e a ciascun Contratto Applicativo, con la precisazione che detto impegno vale, altresì, nel termine di un quinquennio successivo alla scadenza dell'ultimo Contratto Applicativo.

- 14.2 Ove non diversamente previsto, i termini previsti nel presente Accordo Quadro nonché nel CAL e nei singoli Contratti Applicativi dovranno essere computati ai sensi dell'Art. 155 del codice di procedura civile e dell'Art. 2963, comma 4, del Cod. Civ. per quanto riguarda il computo dei termini a mesi. I mesi di agosto e dicembre si computano nel termine. Per il computo dei giorni, ove non espressamente derogato, si utilizza il criterio dei giorni naturali e consecutivi. Il sabato e i giorni festivi si computano nei termini.
- 14.3 Tutta la documentazione, gli elaborati e gli atti che l'Appaltatore per effetto del presente Accordo Quadro, dei Contratti Applicativi e del CAL deve consegnare alla Committente, devono essere redatti in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana.
- 14.4 Fermo restando quanto previsto dall'Art. 9 del CAL, l'Appaltatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Committente di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
- 14.5 L'Appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, secondo quanto disposto dall'Art. 2, comma 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e s.m.i., le variazioni verificatesi nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato prima della stipula degli stessi, ai sensi dell'Art. 1 del predetto D.P.C.M.
- 14.6 Le comunicazioni di cui agli Artt. 14.4 e 14.5 che precedono saranno considerate tempestive ove siano trasmesse entro 30 (trenta) giorni dalla variazione.

ART. 15

GESTIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI - COMUNICAZIONI

- 15.1 FNM Autoservizi nomina [•] quale Responsabile dell'Accordo Quadro (telefono: [•]; fax: [•]; e-mail: [•]).
- 15.2 L'Appaltatore nomina [•] quale Responsabile dell'Accordo Quadro (telefono: [•]; fax: [•]; e-mail: [•]).
- 15.3 Salvo che nei singoli Contratti Applicativi non sia indicato un diverso nominativo, i Responsabili dell'Accordo Quadro indicati nei precedenti Artt. 15.1. e 15.2 saranno considerati anche Responsabili dei Contratti Applicativi.
- 15.4 Qualsiasi comunicazione tra le Parti ai sensi dell'Accordo Quadro dovrà avvenire a mezzo P.E.C., all'attenzione del relativo Responsabile, utilizzando i seguenti indirizzi:
- a) per la Committente:
- Piazzale Cadorna n. 14, 20123 Milano;
- P.E.C.: [•]
- b) per il Fornitore:
- [•];
- P.E.C.: [•].
- 15.5 Ai fini dell'Accordo Quadro e dei successivi Contratti Applicativi il Fornitore dichiara di eleggere il proprio domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Art. 15.4.

15.6 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione.

15.7 Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente a mezzo P.E.C. eventuali variazioni dei nominativi e dei recapiti dei propri Responsabili e/o degli indirizzi per le comunicazioni sopra riportati, fermo restando la piena validità ed efficacia delle comunicazioni inviate prima del ricevimento di detta comunicazione di variazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMITTENTE

[•]

L'APPALTATORE

[•]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare gli Artt. 1.3 (Premesse, allegati e Priorità dei documenti contrattuali), 3 (Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo quadro), 4 (Durata), 5 (Corrispettivo dell'Appalto), 7 (Contratti Applicativi) 8 (Garanzie), 9 (Responsabilità dell'Appaltatore per danni e infortuni - Assicurazioni), 10 (Penali), 11 (Risoluzione), 12 (Trasparenza), 13 (Spese di stipulazione e regime fiscale), 14 (Miscellanea) e 15 (Gestione dell'accordo quadro e dei contratti applicativi - Comunicazioni) del presente Accordo Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Appaltatore

[•]
